

La presente memoria si spedisce alla cTP di Sassari per RAR, in due copie.

Gian Paolo Porcu dottore commercialista
tf 070/66.47.13 fax 070/66.39.55 cell 393/76.17.033
codice fiscale PRC GPL 37M20 C623C partita iva 00.31.82.20.928
Via Millelire 1 09127 CAGLIARI
gianpaoloporcu@alice.it
PEC gianpaoloporcu@registerpec.it

Cagliari lunedì 13/03/2017 prot.205/17
RAR n° 15063801297-8

Alla
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI
Sezione n. 1 Udienza fissata al :

Ricorso introduttivo n.

Ricorrente C *COOP. A*

Atto impugnato: AA n. notificato il , ricorso consegnato
all'AGE di Sassari l' , ed iscritto presso CTP di Sassari il :

Ente impositore AGE di Olbia.
Imposte IRES, IRAP, IVA dell'esercizio consortile 2010/2011.
Valore economico della controversia è di € 177.568,00

.

La presente fa seguito all'ultima memoria prot.176/17 depositata il 2/03/2017, e trae origine dal fatto che, salvo errore dello scrivente, l'AGE non ha ritenuto effettuare depositi di documenti e/o memorie dopo il deposito delle Controdeduzioni

Si chiede la condanna a carico dell'AGE anche ex art.96 cpc, pqm.

1- L'AGE è stata più volte invitata a produrre le prove della notifica dell'invito a contraddittorio, ma non l'ha fatto. E negli scritti l'AGE è stata volutamente evasiva, pur sapendo più che bene che é onere ed interesse dell'AGE (e dell'Erario), fornire le prove

a) di aver notificato tale invito (che a detta dell'AGE porterebbe il n.100864/2015, ma che nessuno ha mai visto), e

b) di averlo notificato tempestivamente, e cioè almeno sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso d'accertamento

Dunque, in assenza di fatti nuovi che spetta all'AGE propiziare si deve stare agli atti.

Dai quali fino ad oggi risulta:

c) Che l'AGE non ha notificato l'invito al contraddittorio (né il n.100864/2015 né altro);

d) Che l'AGE nonostante non abbia notificato spavalda mente insiste nel dire di averlo fatto.

e) Alla precedente memoria difensiva 2/03/17 prot. 176/17 depositata in CTP lo scrivente ha allegato copia dell'istanza (spedita per pec all'AGE), Cagliari lunedì 27/02/2017 prot. 169/17, a firma del difensore tecnico sottoscritto. Nell'istanza all'AGE è stato chiesto di spiegare com'è stato possibile che qualcuno dell'AGE di Olbia, colto da illuminazione sulla via di Damasco, si sia presentato improvvisamente alla Sede della COOP. B (che dista da Olbia circa 30 chilometri), e li abbia informalmente (non consta verbale), chiesto precisamente copia della fattura de qua, n.1/2010 del 27/11/2010, emessa dal ricorrente COOP. A sulla COOP. B.

Come dice la stessa AGE nell'AA e nelle Controdeduzioni (righe appena sotto la tabella che cita gli estremi della fattura n.1/2010), COOP. A ha omesso di annotare nella propria contabilità la fattura, ed omesso di tenerne conto nelle dichiarazioni redditi ed iva.

Tra le carte consortili rinvenute dallo scrivente difensore non c'è alcuna comunicazione all'AF da parte COOP. A che concerna la fattura de qua.

Insomma: chi, come e quanto ha informato l'AGE di Olbia dell'esistenza della fattura n.1/2010?

Pare urgente che l'AGE chiarisca, perché non consta che dall'Anagrafe tributaria si possano ricavare gli estremi delle fatture emesse dal Soggetto A (per giunta in questo caso renitente) sul soggetto B che poi il Soggetto B non abbia incluso nella propria contabilità e nelle proprie dichiarazioni.

f) L'AGE "giustifica" la notifica dell'AA, avvenuta a COOP. A, cancellato dai registri della Ccia, sostenendo (Controdeduzioni 1, par. 3 ultime righe a pag. 5), che la Sede del COOP. A "era ancora aperta". Addirittura l'AGE sostiene che COOP. A era ancora in attività. (E cioè? Quale attività?). (L'AGE processualmente non può fare a meno di tali infondate affermazioni perché diversamente dovrebbe ammettere apertis verbis che le notifiche - avvenute soggetto inesistente - sarebbero inesistenti).

Ebbene, dica l'AGE, che ha l'obbligo di comportarsi regolarmente e lealmente senza fere persecuzioni e senza fare invenzioni, da quali elementi essa AGE ha dedotto che "la sede era ancora aperta" (ed anche che COOP. A era ancora in attività)

oal momento della notifica dell'invito al contraddittorio – non si sa in che data- e della notifica dell'AA – che si pretende fatta il 14 e 15/10/15).

In realtà l'AGE non potrà provare nulla (né fornire un solo indizio), perché è stato un terzo, il vigilante MINISTERO, ad accorgersi senza possibilità di dubbio, che il COOP. A era irrimediabilmente inattivo e ne ha promosso la cancellazione (avvenuta il 14/02/2014). In fatto da molto tempo prima del 25/06/2013 (istanza di cancellazione formata dal MINISTERO), e quindi ben prima delle asserite "notifiche" COOP. A) come tale aveva cessato ogni operazione e non aveva più prodotto un solo foglio di carta significativo.

Ecco una piccola cronologia

Data	Evento
25/06/2013	Il MINISTERO vigilante constata l'insanabile e perdurante inattività COOP. A , non temporanea ma permanente, e d'ufficio ne chiede la cancellazione.
14/02/2014	La Camera di Commercio ci mette otto mesi, ma alla fine cancella il COOP. A dai propri registri
	Dunque la cancellazione è avvenuta per mano di terzi (MINISTERO) non per iniziativa COOP. A stesso. Pertanto anche per questo motivo non sarebbe applicabile COOP. A la norma di ultrattività fiscale passiva quinquennale, i cui destinatari sono le società che si cancellano di propria iniziativa.
	Infatti il quarto comma dell'art.8 del d.lgs.175 del 21/11/2014 (che ha visto la luce dopo) lo scioglimento e la cancellazione del COOP. A recita 4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
	Orbene: la "richiesta di cancellazione" de qua non può essere che quella "volontaria" (non quella di terzi come ad esempio il curatore fallimentare). Ciò per motivi letterali, (perché la richiesta di cui all'art. 2495 c.c. è quella che gli amministratori presentano dopo aver depositato il BFL). E motivi di ratio, (perché l'art.8 d.lgs.175/2014 intende neutralizzare le manovre degli amministratori che repentinamente cancellano la società per tentare di sottrarla agli accertamenti fiscali).
14/02/2014	Al 14/02/2014 (ma forse già dal 25/06/2013), COOP. A , oltre che di fatto, è giuridicamente inesistente. Dunque non ha più alcuna sede legale. E' assolutamente irrilevante il fatto che allo stesso (ex) indirizzo COOP. A . Circonvallazione : T a, sia ancora ben vivo vegeto ed operante lo Studio del dottore commercialista . Del resto, a ben vedere, di fatto lo ritirava la posta del COOP. A (forse a titolo di cortesia), ma in realtà non si trova alcun documento che dica che lo Studio fosse sede legale del COOP. A

La Suprema corte, a SS UU con sentenza n.13899 del 03/06/2013 ha affermato che il giudice tributario é competente a decidere sulla domanda risarcitoria proposta dal contribuente a titolo di responsabilità processuale aggravata di cui all'art.96 cpc, qualora la pretesa impositiva dell'Ufficio derivi da mala fede o colpa grave, (ad esempio resistenza in giudizio nonostante l'infondatezza della pretesa, mancato tempestivo annullamento di un atto illegittimo, comportamento persecutorio, ecc..).

Si vedano anche tribunale di Piacenza del 7/12/2010 e del tribunale di Roma – sezione staccata di Ostia del 9/12/2010, le quali si rifanno alla pronuncia della corte do cassazione n.17902 del 30/07/2010.

h) L'AGE non ha neppure dato seguito all'Invito 27/02/2017 prot.169/17 inviatole per pec da questo difensore, a ritirare sia l'avviso d'accertamento che la costituzione in giudizio.

Per questi motivi, si ribadisce che si chiede

A) La dichiarazione di nullità dell'AA;

B) La condanna dell'AGE alle spese di giudizio, (art.91/92 cpc, con distrazione, art.93 cpc, a favore del difensore che dichiara di non avere ricevuto alcuna somma dal *COOP. A*);

C) Condanna a carico dell'AGE per lite temeraria (art.96 cpc), sempre con distrazione a favore del difensore.

Cagliari lunedì 13/03/2017 prot.205/17

RAR n° 15063801297-8u